

e quelle effettivamente applicate e carenze nell'osservanza della disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti e sull'estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. In alcuni casi le anomalie hanno comportato l'applicazione alla clientela di oneri non dovuti, in relazione ai quali gli intermediari, a seguito dei rilievi mossi dalla Banca d'Italia, hanno restituito ai clienti somme per un importo complessivo di circa 130 milioni di euro. Per favorire comportamenti più corretti, assicurare conformità nelle prassi applicative e la rimozione delle anomalie più frequenti sono stati pubblicati **orientamenti di vigilanza** in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

Con riguardo alle novità intervenute nella disciplina sul trasferimento dei servizi di pagamento (portabilità) e successivamente alla **comunicazione** al sistema del 2017, è stata condotta una rilevazione presso gli intermediari più rappresentativi dalla quale è emerso che nel 2018 sono stati eseguiti circa 130.000 trasferimenti; quasi 15.000 clienti hanno ricevuto l'indennizzo per ritardi nell'esecuzione delle operazioni di trasferimento, per un importo totale di circa 2,3 milioni di euro.

Si è conclusa inoltre l'indagine ricognitiva sul processo di produzione e distribuzione dei prodotti bancari al dettaglio, i cui esiti hanno concorso all'aggiornamento della regolamentazione di settore. Nell'ambito della collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle pratiche commerciali scorrette, sono stati rilasciati 5 pareri.

Per assicurare un'ordinata gestione dei rapporti con la clientela in vista dell'uscita del Regno Unito dalla UE, gli intermediari britannici già operanti sul territorio nazionale sono stati invitati nel febbraio 2019 a informare i propri clienti in Italia sugli impatti della Brexit e sulle iniziative assunte, nonché a pubblicare queste informazioni sul proprio sito internet.

### ***I controlli in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo***

Per i controlli in materia di antiriciclaggio nel 2018 si sono tenuti 55 incontri con gli esponenti aziendali e sono state inviate 101 lettere. L'Istituto ha analizzato una vasta gamma di fonti informative: l'esercizio di autovalutazione dell'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotto dagli intermediari (129 documenti nell'anno); le relazioni della funzione antiriciclaggio o di altre funzioni di controllo interne (389); le comunicazioni inviate dagli organi di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2007 (12) e quelle provenienti dall'Autorità giudiziaria e dalle altre autorità competenti (91). Nell'anno sono stati inoltre svolti accertamenti mirati in materia di antiriciclaggio su 16 intermediari, di cui 5 significativi, e realizzati accessi presso 105 sportelli bancari. I profili di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono stati approfonditi anche nei controlli ispettivi ad ampio spettro.

I risultati dell'attività di controllo sono tenuti in considerazione anche in occasione di variazioni degli assetti proprietari, partecipativi, organizzativi o operativi, per cogliere l'eventuale presenza di elementi che non consentano l'accoglimento dell'istanza o l'opportunità di avere chiarimenti oppure di condurre ulteriori verifiche (249 valutazioni).

Per migliorare il sistema dei controlli sono in corso iniziative a livello europeo per rafforzare lo scambio informativo con la BCE e la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo<sup>40</sup>.

### **Le sanzioni**

Nel 2018 la Banca d'Italia ha istruito 28 procedimenti sanzionatori: 3, avviati nei confronti di persone giuridiche, sono terminati con l'archiviazione, mentre 25 si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (35 nel 2017), per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro, che affluiscono direttamente al bilancio dello Stato.

Con i 21 provvedimenti adottati nei confronti di persone giuridiche sono state irrogate sanzioni per: violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (8 casi)<sup>41</sup>; violazioni delle disposizioni sugli assetti organizzativi e di controllo (5); carenze nel processo del credito (5); abuso di denominazione bancaria e finanziaria (2); inosservanza delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (un caso).

I restanti 4 provvedimenti adottati hanno avuto come destinatari 38 persone fisiche<sup>42</sup>, sanzionate per le seguenti violazioni: carenze nell'organizzazione e nei controlli; inosservanza delle norme sui sistemi di remunerazione e di incentivazione; carenze nella gestione e nel controllo dei rischi di credito, operativi e finanziari; inesatta o incompleta informativa all'organo di vigilanza. Nel complesso 14 provvedimenti sanzionatori hanno interessato banche (meno significative), uno la succursale italiana di un gruppo finanziario estero, i restanti 10 hanno riguardato altri intermediari (3 SIM, 2 SGR, 2 Confidi, un Imel e 2 società per l'abuso di denominazione).

Nell'anno è proseguita la collaborazione con la BCE e con le altre NCA per esaminare le irregolarità emerse nella supervisione sugli intermediari significativi e per la definizione di procedure e metodi comuni di valutazione in ambito SSM. La BCE nel 2018 non ha irrogato sanzioni per i profili di propria competenza nei confronti di intermediari italiani significativi.

### ***I rapporti con l'Autorità giudiziaria e il coordinamento con le altre autorità***

*La collaborazione con l'Autorità giudiziaria.* — Le comunicazioni inoltrate dalla Banca d'Italia all'Autorità giudiziaria nel 2018 sono state 109, in aumento rispetto al 2017 (82).

<sup>40</sup> Nel gennaio 2019 è stato siglato un accordo che regola gli scambi informativi tra la BCE e le NCA in materia di antiriciclaggio in conformità con la quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE/2018/843); nel novembre 2018 le autorità europee hanno posto in consultazione linee guida sulla cooperazione e gli scambi informativi fra autorità, che propongono l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza nazionali dedicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (*AML/CFT Colleges of Supervisors*).

<sup>41</sup> Emanati per carenze nell'adeguatezza dei controlli interni, dei presidi organizzativi o delle procedure e del mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per un importo complessivo di 460.000 euro.

<sup>42</sup> Per la valutazione delle responsabilità individuali sono state considerate le funzioni svolte dai soggetti coinvolti nel procedimento, la loro effettiva capacità di incidere sulla gestione degli intermediari, il periodo di permanenza in carica e la portata delle misure correttive adottate.

Le richieste di informazioni e documentazione da parte degli organi inquirenti nell'ambito di procedimenti penali sono state 208; l'Istituto ha anche fornito riscontro alle richieste di dati e informazioni avanzate dalla Guardia di finanza e da altre Forze dell'ordine (21).

Nel corso del 2018 l'Autorità giudiziaria ha richiesto in 95 procedimenti penali perizie e consulenze tecniche a dipendenti dell'Istituto (112 nel 2017)<sup>43</sup>; in 40 occasioni i dipendenti sono stati sentiti come persone informate dei fatti o testimoni.

La Banca, su richiesta del Governo, ha fornito contributi per la risposta a 44 quesiti parlamentari (151 nel 2017), specie in tema di riforma delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo, nonché sulla situazione tecnica di alcuni intermediari.

*La collaborazione con le altre autorità.* — È stata rafforzata la cooperazione e la collaborazione tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo quadro, che estende i mandati e gli obiettivi dei comitati permanenti di cooperazione previsti dal [protocollo d'intesa](#) già firmato nel 2007. Tra le due autorità è proseguito lo scambio di informazioni e di dati relativi a intermediari vigilati per i profili di rispettiva competenza: l'Istituto ha trasmesso alla Consob 15 segnalazioni su fatti di possibile interesse per quest'ultima e ha ricevuto 24 comunicazioni.

Nel 2018 sono state inoltre trasmesse: 7 segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), e ricevute dalla stessa 17 comunicazioni; 8 segnalazioni al MEF e 7 all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

Nell'ambito dell'azione per il contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale, la Banca ha contribuito ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)<sup>44</sup>, ha aggiornato l'analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e partecipato al Counter-ISIS Finance Group, comitato istituito nel 2015 nell'ambito della Coalizione globale anti-Daesh<sup>45</sup>. È proseguita la collaborazione con le autorità di vigilanza estere sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali di intermediari di altri paesi (54 richieste nel 2018).

<sup>43</sup> Tra le consulenze richieste sono comprese anche quelle affidate agli addetti dei nuclei istituiti presso le Procure di Roma e di Milano (15 nel corso del 2018).

<sup>44</sup> Il CSF è il tavolo di coordinamento per le iniziative nazionali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituito presso il MEF.

<sup>45</sup> Il mandato del Counter-ISIS Finance Group, copresieduto dall'Italia insieme agli Stati Uniti e all'Arabia Saudita, è di elaborare e adottare misure per sterilizzare le fonti di reddito di Daesh al fine di comprometterne la capacità di sostenersi economicamente.

## 7. LA GESTIONE DELLE CRISI DELLE BANCHE

### *L'attività di regolamentazione internazionale ed europea*

*Gli standard internazionali.* — Nell'ambito del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), la Banca d'Italia ha contribuito alla definizione degli standard per l'individuazione di un adeguato ammontare di passività in grado di assicurare la capacità totale di assorbimento delle perdite (*total loss-absorbing capacity*, TLAC) in caso di crisi per le banche a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Banks*, G-SIB). Le attività hanno riguardato anche aspetti tecnici connessi con l'applicazione della disciplina del *bail-in* e le modalità di finanziamento degli intermediari nelle procedure di risoluzione. L'Istituto ha inoltre partecipato agli approfondimenti per la preparazione dei piani di risoluzione delle controparti centrali e per migliorare la cooperazione internazionale su questo tema.

*La regolamentazione europea.* — La Banca ha collaborato ai lavori sul pacchetto di riforme finalizzate a rafforzare la resilienza delle banche dell'Unione europea (UE) presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 (*Banking package*)<sup>1</sup>. Le proposte prevedono di integrare lo standard TLAC nella disciplina, contenuta nella BRRD, del requisito minimo di fondi propri e passività soggetti a *bail-in* (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL)<sup>2</sup> che deve essere definito dalle autorità di risoluzione.

L'Istituto ha fornito supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) per il negoziato presso il Consiglio europeo sulle proposte legislative della Commissione, contribuendo anche alla definizione della posizione del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) e della Banca centrale europea (BCE). In linea con quanto indicato in sede internazionale in tema di TLAC, a livello nazionale è stato proposto di definire il requisito MREL in modo da contemperare l'efficace risoluzione degli intermediari con la sostenibilità dei costi per il sistema bancario<sup>3</sup>.

Il 16 gennaio 2019 il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) ha pubblicato il documento *Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL): 2018 SRB policy for the second wave of resolution plans*, che introduce significative innovazioni in materia di requisiti di subordinazione, di MREL a livello individuale e criteri più stringenti di computabilità dei fondi propri e delle passività. I requisiti vincolanti saranno introdotti gradualmente e,

<sup>1</sup> Il pacchetto comprende la revisione sia della direttiva UE/2014/59 sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) sia del regolamento UE/2014/806 sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM).

<sup>2</sup> Il requisito MREL ha lo scopo di assicurare che, in caso di risoluzione, una banca disponga di risorse patrimoniali e di passività in grado di assorbire le perdite e di ricostituire il capitale.

<sup>3</sup> In caso di risoluzione le banche devono disporre di passività sufficienti per assorbire le perdite e ricapitalizzarsi; tuttavia un requisito troppo severo può comportare un aumento del costo della raccolta e presuppone la capacità del mercato di assorbire in tempi brevi gli strumenti che le banche dovrebbero emettere per soddisfare il requisito stesso (cfr. sull'argomento il riquadro: *Il requisito MREL* del capitolo 4 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2017).

ove necessario, con l'eventuale definizione di periodi transitori (generalmente non superiori a quattro anni) tarati sulle singole banche in base a considerazioni di natura sia specifica sia sistemica.

Nel marzo 2019 il Tribunale della UE si è pronunciato sul contenzioso avviato dalla Repubblica italiana nel 2016 per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2015 sull'incompatibilità con le regole europee in materia di aiuti di Stato dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositanti (FITD) a favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo spa (Tercas), sottoposta ad amministrazione straordinaria all'epoca dell'intervento.

Accogliendo l'orientamento sostenuto dalla Repubblica italiana, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione ritenendo l'intervento del Fondo a favore di Tercas non riconducibile a un aiuto di Stato; non sarebbero configurabili, nel caso esaminato, né l'impiego di risorse pubbliche né una decisione imputabile allo Stato, presupposti necessari ai fini dell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato. Il Tribunale ha riconosciuto che l'intervento a favore di Tercas è stato adottato dal FITD nella propria autonomia e realizzato con l'impiego di risorse private versate dalle banche aderenti, nell'interesse di queste ultime.

La decisione della Commissione ha condizionato le scelte non solo rispetto alle vicende di Tercas, ma anche sulle possibili azioni da adottare per altre banche in forti difficoltà, causando di fatto un rilevante ridimensionamento del ruolo dei sistemi di garanzia dei depositanti per agevolare la gestione delle crisi bancarie<sup>4</sup>. In particolare questa decisione ha sostanzialmente impedito gli interventi preventivi dei sistemi di garanzia e reso più difficile l'adozione di misure alternative al rimborso dei depositanti, nonostante entrambi siano espressamente consentiti dalla normativa<sup>5</sup>. Ciò ha reso necessario il ricorso ad altre forme di soluzione delle crisi, più costose per i creditori delle banche e per il sistema bancario nel suo complesso.

*Il progetto per uno schema europeo di assicurazione dei depositi.* — Il progetto di costituzione di uno schema europeo di assicurazione dei depositi (*European deposit insurance scheme*, EDIS) — terzo pilastro dell'Unione bancaria — è finalizzato ad accrescere la capacità del sistema bancario di fronteggiare shock sistemici attraverso una più diffusa condivisione dei rischi tra i paesi, rafforzando la tutela dei depositanti e la fiducia del pubblico nel sistema bancario. Le trattative e le proposte regolamentari in materia sono state molto articolate negli ultimi anni (tre a partire dal 2015)<sup>6</sup> e tengono conto dei diversi approcci dei paesi membri circa gli stadi (due oppure tre), i tempi e le misure da adottare per la riduzione dei rischi presenti nei bilanci bancari

<sup>4</sup> Cfr. i capitoli 4 e 5: *La gestione delle crisi* rispettivamente nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2015 e nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2016.

<sup>5</sup> Direttiva UE/2014/49 sui sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD).

<sup>6</sup> Si tratta delle seguenti proposte: (a) della Commissione europea del 2015; (b) del Parlamento europeo del 2017; (c) nuovamente della Commissione europea dell'ottobre del 2017. Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 4: *La gestione delle crisi* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2017.

degli intermediari dei diversi Stati, prima di procedere a una loro mutualizzazione a livello europeo<sup>7</sup>.

La Banca ha fornito supporto tecnico alle negoziazioni condotte dal MEF in questo lungo dibattito, attualmente in fase di stallo. La delegazione italiana ha sottolineato i limiti delle proposte più recenti, che comportano l'introduzione di condizioni per il completamento dell'EDIS non previste nel progetto originario e che, di fatto, ostacolano l'istituzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria e il conseguimento degli obiettivi di maggiore tutela dei risparmiatori, integrazione del mercato e piena parità concorrenziale tra gli intermediari bancari dell'area dell'euro.

*Contributi all'attività dell'EBA, dell'SRM e dell'SRB.* — La Banca ha contribuito alle attività dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) per l'emanazione da parte della Commissione europea delle norme di attuazione della BRRD e della DGSD; nel 2018 e nei primi mesi del 2019 sono entrati in vigore i regolamenti delegati della Commissione sulle metodologie per le valutazioni da effettuare all'avvio della risoluzione e sull'applicabilità agli intermediari, in forma semplificata, degli obblighi in materia di risanamento e risoluzione.

L'EBA ha promosso l'istituzione di due sottogruppi permanenti in seno al Comitato di risoluzione, per la definizione di policy in materia di risoluzione: uno ha il compito di individuare soluzioni ai problemi inerenti alla pianificazione della risoluzione e al periodo immediatamente precedente la dichiarazione di dissesto o probabile dissesto di una banca; l'altro quello di approfondire le tematiche di esecuzione delle azioni di risoluzione, fino al completamento della loro attuazione. L'EBA ha inoltre istituito una task force sui sistemi di garanzia dei depositi (*deposit guarantee schemes*, DGS), cui la Banca d'Italia partecipa in qualità di autorità designata per la supervisione sui DGS, con l'obiettivo di sostenere l'EBA nello svolgimento dei compiti ad essa conferiti dalla normativa europea sui sistemi di garanzia dei depositi.

L'Istituto ha collaborato nell'ambito dell'SRM ai lavori per la definizione delle policy in materia di risoluzione, anche con la partecipazione a gruppi di lavoro costituiti dall'SRB, con l'intento di affinare e armonizzare i contenuti e la preparazione dei piani di risoluzione per le banche significative. Per le banche non significative, sotto la diretta responsabilità delle rispettive autorità nazionali, la Banca ha cooperato con l'SRB, anche per definire gli obblighi informativi verso quest'ultimo e le modalità attraverso le quali adempirvi.

In relazione alle attività del Fund Committee dell'SRB l'Istituto, quale autorità nazionale di risoluzione dell'SRM, partecipa alla definizione delle politiche dell'SRM in materia di contribuzione al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund,

<sup>7</sup> La prima proposta elaborata dalla Commissione europea nel 2015 prevedeva che il sistema si basasse sulla costituzione di un Fondo europeo di assicurazione dei depositi cui avrebbero aderito obbligatoriamente i fondi nazionali di garanzia dei depositanti dei paesi membri dell'Unione bancaria. I sistemi di garanzia dei depositanti nazionali avrebbero trasferito al Fondo le risorse raccolte dalle banche in modo graduale, secondo un modello a tre fasi: (a) la riassicurazione, in cui il Fondo avrebbe coperto una quota limitata delle perdite e/o dei fabbisogni di liquidità dei sistemi nazionali, intervenendo solo dopo che i fondi nazionali avessero utilizzato le proprie risorse; (b) la coassicurazione, in cui il Fondo si sarebbe fatto carico di una quota progressivamente crescente del costo dell'intervento, fino all'80 per cento; (c) l'assicurazione completa, in cui il costo dell'intervento avrebbe gravato integralmente sul Fondo.

SRF) per l'area dell'euro, nonché al processo di raccolta delle contribuzioni dovute dagli intermediari italiani al Fondo stesso, costituito dal 1° gennaio 2016 per finanziare le procedure di risoluzione nell'area dell'euro e gestito dall'SRB<sup>8</sup>.

### ***Le attività svolte a livello nazionale***

*Il Fondo nazionale di risoluzione.* — Nel corso dell'anno la Banca ha continuato l'attività di gestione del Fondo nazionale di risoluzione (FNR), costituito nel 2015, in attuazione della BRRD. Il Fondo ha attualmente come unico obiettivo la gestione degli interventi di finanziamento delle procedure di risoluzione avviate nell'anno della sua costituzione. Nel 2018 si è provveduto al richiamo di contribuzioni aggiuntive per 310 milioni di euro, destinati al rimborso di una rata del finanziamento acceso per far fronte alle procedure in corso<sup>9</sup>.

*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.* — L'Istituto ha fornito il proprio contributo agli approfondimenti per l'adozione del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, finalizzato a riordinare il quadro regolamentare sulle crisi e ad accrescere l'efficacia degli strumenti negoziali di gestione delle crisi di impresa<sup>10</sup>; è stata anche predisposta una memoria per la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

### ***Le procedure di risoluzione***

A seguito della chiusura delle procedure di risoluzione delle quattro banche disposte alla fine del 2015, è stata avviata la gestione delle attività successive al perfezionamento delle cessioni degli enti-ponte<sup>11</sup>, con particolare riguardo alle garanzie rilasciate dall'FNR a favore degli acquirenti: UBI Banca spa (UBI) e Banca Popolare dell'Emilia Romagna spa (BPER).

I contratti di cessione degli enti-ponte prevedono infatti specifici obblighi di indennizzo a carico dell'FNR per qualunque danno, costo o onere derivante dai contenziosi relativi agli enti-ponte cessati, oppure dalla violazione delle dichiarazioni e delle garanzie rese dal Fondo stesso e dall'inadempimento degli impegni assunti. La gestione delle garanzie, molto ampie e articolate, presenta diversi livelli di complessità; le attività prevedono la verifica della fondatezza delle istanze di indennizzo, assicurando l'utilizzo accorto delle risorse dell'FNR e coniugando il rispetto degli obblighi contrattuali con adeguate forme di trasparenza e con i principi che conformano l'azione amministrativa della Banca<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Per la raccolta riferita al 2018, le risorse nazionali trasferite all'SRF ammontano a 827 milioni di euro.

<sup>9</sup> Per maggiori dettagli, cfr. *Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione* sul 2018. La L. 208/2015 riconosce alla Banca d'Italia il potere di determinare contributi aggiuntivi da versare all'FNR.

<sup>10</sup> Il Codice è stato adottato con il D.lgs. 14/2019.

<sup>11</sup> Banca delle Marche spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., Cassa di Risparmio di Ferrara spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa. La dismissione degli enti-ponte è avvenuta nel 2017.

<sup>12</sup> Per maggiori dettagli, cfr. *Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione* sul 2018.

La procedura di gestione delle richieste di indennizzo prevede una notifica scritta (*notice of claim*) da parte delle banche acquirenti, in cui viene richiamato ogni fatto che possa tradursi in una richiesta di indennizzo; la Banca d'Italia ne verifica tutti gli elementi, provvedendo anche a richiedere agli acquirenti integrazioni documentali e chiarimenti.

Al termine del 2018 erano pervenute circa 600 notifiche da parte di UBI e BPER, relative a molteplici fattispecie<sup>13</sup>. Una parte delle richieste riguarda contenziosi avviati da ex azionisti ed ex obbligazionisti subordinati che con la risoluzione hanno subito la perdita dell'investimento, per i quali si pone il tema della possibilità di rivalersi nei confronti delle banche ponte (cfr. il riquadro: *La legittimazione passiva degli enti-ponte*).

#### LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEGLI ENTI-PONTE

Secondo l'attuale quadro giuridico<sup>1</sup> gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione alla banca ponte non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione.

Le disposizioni normative sono state integralmente richiamate nei provvedimenti di cessione di attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione alle quattro banche ponte, emanati dalla Banca d'Italia nel novembre 2015.

La finalità della normativa europea in tema di risoluzione delle banche è quella di evitare che le perdite subite dagli azionisti e dai detentori di obbligazioni subordinate o comunque da titolari di passività non trasferite in capo all'ente-ponte vengano traslate sullo stesso. Un tale effetto finirebbe infatti per vanificare il regime del salvataggio interno delle banche a carico dei titolari di azioni e obbligazioni subordinate (*burden sharing*) che costituisce un principio cardine della normativa, creando forti incertezze sull'efficacia della risoluzione.

Ciò è inoltre coerente con la funzione riconosciuta allo strumento della cessione all'ente-ponte, che è quella di separare in modo netto l'originario ente sottoposto a risoluzione dal soggetto destinato a continuarne l'attività in vista di una sua successiva riallocazione sul mercato. Per rendere definitivo tale effetto e per assicurare così il conseguimento degli obiettivi della risoluzione occorre infatti porre l'ente-ponte al riparo da qualsiasi sopravvenienza passiva connessa con rapporti riconducibili alla gestione delle vecchie banche che non abbiano formato oggetto di cessione, come previsto dalle disposizioni normative.

<sup>1</sup> Art. 47, comma 7, del D.lgs. 180/2015, che recepisce puntualmente l'art. 40, comma 11, della direttiva UE/2014/59 sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

<sup>13</sup> Ad esempio richieste di pagamento di un indennizzo, informative sull'avvio di un nuovo contenzioso, richieste di autorizzazione a transigere una controversia.

Il perimetro dei diritti, delle attività e delle passività delle quattro banche oggetto della cessione agli enti-ponte è stato determinato dall'Istituto con i programmi di risoluzione<sup>2</sup> ed è dettagliatamente specificato nei provvedimenti di cessione adottati. In particolare dal compendio trasferito sono esclusi i diritti nascenti da eventuali pretese risarcitorie di terzi non ancora azionate al momento della cessione all'ente-ponte (e comunque connesse con rapporti, quali quelli nascenti da azioni e obbligazioni, non trasferiti).

<sup>2</sup> In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lett. i), del D.lgs. 180/2015.

Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di REV Gestione Crediti spa, società veicolo costituita nel 2015 nel contesto della risoluzione delle quattro banche e controllata integralmente dall'FNR, alla quale sono stati ceduti i crediti deteriorati delle quattro banche. A giugno del 2018 sono stati approvati la strategia e il profilo di rischio della società, che prevedono la valorizzazione dei crediti in un orizzonte temporale di medio e lungo periodo, con attività di recupero e cessioni di porzioni del portafoglio, ove ritenute economicamente convenienti.

### ***Le procedure di liquidazione coatta amministrativa e le revocche all'esercizio di attività***

Nel 2018 sono state revocate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività per: (a) la concessione di finanziamenti al pubblico, a una società finanziaria (FIS Factoring Investimenti Servizi Finanziari spa), successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; (b) due istituti di pagamento (SpeedyMoney spa e Paymove spa), uno dei quali poi sottoposto a liquidazione coatta amministrativa<sup>14</sup>. A febbraio del 2019 è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di un'altra società finanziaria (Colombo Finanziaria spa).

Sono state avviate procedure di liquidazione coatta amministrativa (tav. 7.1), oltre che nei confronti di Paymove e FIS Factoring Investimenti Servizi Finanziari, anche per una banca (Banca Sviluppo Economico spa)<sup>15</sup>. Alla fine del 2018 erano in corso 49 procedure di liquidazione coatta amministrativa relative a: 26 banche, 10 società di intermediazione mobiliare (SIM) e una capogruppo di SIM, 9 società di gestione del risparmio (SGR)<sup>16</sup>, un istituto di moneta elettronica (Imel), un istituto di pagamento (IP) e una società di factoring; sono state inoltre gestite 15 procedure di liquidazione giudiziale di fondi comuni di investimento. Nel 2018 si sono concluse 7 procedure di liquidazione coatta amministrativa: 2 di banche, 3 di SIM e 2 di SGR.

<sup>14</sup> Nello stesso periodo la Banca d'Italia ha rilasciato il parere al tribunale competente in occasione della dichiarazione giudiziale di insolvenza di un fondo comune di investimento immobiliare (Fondo Portafogli Misti di Prelios SGR).

<sup>15</sup> Le liquidazioni della società finanziaria e dell'istituto di pagamento sono state disposte con decreto del MEF su proposta della Banca d'Italia, in presenza dei presupposti previsti dal D.lgs. 385/1993 (Testo unico bancario, TUB); la liquidazione di Banca Sviluppo Economico spa è stata disposta dall'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana.

<sup>16</sup> A queste si aggiungono i 7 fondi da esse gestiti.

Tavola 7.1

<b>Procedure di liquidazione coatta amministrativa e provvedimenti di revoca all'esercizio dell'attività</b>		
INTERMEDIARIO	Data del decreto del MEF/ dell'Assessore della Regione Siciliana/provvedimento di revoca	Presupposti
<b>Liquidazione coatta amministrativa (LCA)</b>		
Banca Sviluppo Economico	26 aprile 2018	art. 80 TUB
Paymove	28 maggio 2018	art. 80 TUB
FIS Factoring Investimenti Servizi Finanziari	7 dicembre 2018	art. 80 TUB
<b>Revoca all'esercizio di attività</b>		
Paymove (sottoposta a LCA)	21 giugno 2018	art. 113-ter TUB
FIS Factoring Investimenti Servizi Finanziari (successivamente sottoposta a LCA)	26 ottobre 2018	art. 113-ter TUB
SpeedyMoney	18 dicembre 2018	art. 113-ter TUB
Colombo Finanziaria	12 febbraio 2019	art. 113-ter TUB

È proseguita la complessa gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa, le cui attività e passività sono state cedute a Intesa San Paolo (ISP), in esecuzione delle specifiche norme adottate per tali banche<sup>17</sup>. I crediti deteriorati delle banche in liquidazione sono stati ceduti ad aprile del 2018 alla Società per la Gestione di Attività SGA spa (SGA) – intermediario finanziario interamente partecipato dal MEF – che li gestisce con l'obiettivo di massimizzarne il valore, secondo le previsioni normative.

In conformità con gli accordi con ISP, nel corso del 2018 hanno avuto luogo alcune retrocessioni di crediti deteriorati dalla stessa ISP alle liquidazioni delle due banche<sup>18</sup>.

Lo scorso anno i commissari liquidatori hanno continuato anche la cessione sul mercato, mediante procedure competitive, delle partecipazioni societarie non acquisite da ISP e le procedure di liquidazione volontaria delle società non cedibili a terzi. Entrambe le liquidazioni hanno proseguito le azioni di responsabilità avviate dalla gestione precedente nei confronti degli ex esponenti aziendali. È in corso ad opera dei commissari l'accertamento delle passività per la redazione dello stato passivo delle

<sup>17</sup> Decreto del MEF adottato ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017, convertito con modifiche dalla L. 121/2017.

<sup>18</sup> In particolare si trattava di crediti precedentemente ceduti a veicoli societari per la cartolarizzazione. Stessa sorte interesserà i crediti che a giugno del 2017 presentavano elevati profili di criticità (crediti *high risk*), per i quali ISP potrà esercitare il diritto di restituzione alle banche in liquidazione in caso di deterioramento entro tre anni dalla cessione. L'onere a carico delle banche venete in liquidazione per il riacquisto – commisurato al valore di cessione iniziale dei crediti e alle rettifiche connesse con il deterioramento – è coperto da una garanzia dello Stato fino al massimo complessivo di 4 miliardi di euro, secondo le previsioni del DL.

liquidazioni<sup>19</sup>. Nel 2018 i Tribunali di Treviso e Vicenza hanno dichiarato con sentenza lo stato di insolvenza di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, rispettivamente nei mesi di giugno e di dicembre; entrambe le pronunce in primo grado sono state appellate da ex esponenti delle due banche dinanzi alla Corte d'appello di Venezia.

### *L'attività sui piani di risoluzione*

È proseguita la redazione dei piani di risoluzione per le banche significative, condotta dall'SRB in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, NRA), tra cui la Banca d'Italia, sulla base di un approccio che prevede un graduale affinamento delle analisi.

Nel 2018 l'Istituto ha collaborato alla redazione di 10 piani di risoluzione per le banche significative italiane (per 2 dei quali i lavori saranno ultimati nell'ambito dei collegi di risoluzione). Per 9 di queste banche il piano include l'assegnazione di un obiettivo (target) MREL vincolante da raggiungere, in alcuni casi, dopo un periodo transitorio. Come negli anni precedenti la Banca ha partecipato alla redazione dei piani dei gruppi bancari europei con filiazioni significative in Italia.

Per le banche meno significative – sotto la responsabilità diretta dell'Istituto – sono proseguiti gli approfondimenti per la definizione delle relative policy e dei contenuti dei piani. Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, previa trasmissione all'SRB per eventuali osservazioni, sono stati adottati 30 piani redatti, rispettivamente, nel 2017 (6) e nel 2018 (24). La predisposizione dei piani dovrebbe concludersi nel 2020 per tutte le banche meno significative, ad esclusione di quelli delle banche di credito cooperativo che saranno assorbiti dai piani di risoluzione dei due gruppi significativi derivanti dalla riforma del credito cooperativo.

<sup>19</sup> In base alle specifiche norme adottate per le due banche, tale accertamento riguarda solo le passività non cedute a ISP.

## 8. LA STABILITÀ FINANZIARIA E LE POLITICHE MACROPRUDENZIALI

### *I provvedimenti di natura macroprudenziale assunti dalla Banca d'Italia*

In assenza di rischi per la stabilità finanziaria connessi con una crescita eccessiva del credito, la Banca d'Italia ha mantenuto allo zero per cento, per tutto il 2018 e per i primi due trimestri di quest'anno, la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*, CCyB) che le banche devono detenere a fronte delle esposizioni verso residenti.

L'Istituto ha individuato i paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) verso i quali le banche italiane hanno avuto esposizioni rilevanti nel 2018, per verificare la necessità di applicare a tali esposizioni una riserva di capitale anticiclica. Poiché i quattro paesi identificati (Russia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia) sono considerati rilevanti anche a livello della UE, la sorveglianza dei rischi legati a un'eccessiva crescita del credito è stata svolta dal Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) che non ha finora adottato misure.

Le autorità nazionali devono anche identificare, con cadenza annuale, le istituzioni di rilevanza sistemica nazionale (*Other Systemically Important Institutions*, O-SII) e le istituzioni a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Institutions*, G-SII) per le quali la normativa prevede requisiti di capitale aggiuntivi. Lo scorso anno la Banca d'Italia ha individuato come O-SII per il 2019 i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM e ha stabilito che a partire dal 2022, al termine di una fase di transizione, questi gruppi dovranno mantenere una riserva aggiuntiva di capitale pari, rispettivamente, all'1,0, allo 0,75 e allo 0,25 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio. Nel confronto con l'anno precedente non è stato identificato come O-SII il gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena.

Sulla base della metodologia di valutazione condivisa a livello internazionale, l'Istituto ha confermato il gruppo bancario UniCredit come unica G-SII autorizzata in Italia. Da quest'anno il gruppo è tenuto a mantenere una riserva addizionale di capitale pari all'1,0 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio<sup>1</sup>.

La Banca d'Italia esamina inoltre le richieste avanzate da autorità di altri paesi della UE che hanno adottato misure macroprudenziali al fine di applicare eventualmente misure analoghe alle esposizioni delle banche italiane verso i residenti di quei paesi (reciprocità). Nel 2018 è stato completato il processo per le richieste di reciprocità – avanzate attraverso l'ESRB – di Finlandia e Belgio; l'Istituto ha ritenuto di non aderirvi, data l'entità trascurabile delle esposizioni del sistema bancario italiano verso tali mercati.

Le informazioni riguardanti i [provvedimenti di politica macroprudenziale](#) adottati dalla Banca d'Italia e le relative motivazioni sono disponibili sul sito internet dell'Istituto.

<sup>1</sup> In base alla normativa europea, nel caso in cui un'istituzione venga assoggettata a una riserva aggiuntiva di capitale sia come G-SII sia come O-SII, si applica unicamente la riserva più alta tra le due.

### ***Il contributo ai lavori in materia di stabilità finanziaria a livello internazionale***

La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori degli organismi internazionali che si occupano dell'analisi dei rischi sistemici e del coordinamento delle politiche per la salvaguardia della stabilità finanziaria.

L'Istituto ha partecipato agli esercizi di valutazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) sull'impatto delle riforme regolamentari promosse dal G20 dopo la crisi finanziaria. Questi esercizi nel 2018 si sono concentrati sul finanziamento delle infrastrutture e delle piccole e medie imprese, nonché sull'efficacia delle riforme attuate per incentivare la compensazione centralizzata dei derivati non negoziati su mercati regolamentati (*over-the-counter*; cfr. il capitolo 5: *La sorveglianza sui mercati e sul sistema dei pagamenti*). Nell'ambito dei lavori dell'FSB sono stati inoltre esaminati i rischi connessi con: (a) la crescita sostenuta dell'intermediazione non bancaria, con particolare attenzione al settore dei fondi di investimento; (b) il crescente utilizzo di tecnologie innovative nell'offerta di servizi finanziari (FinTech) e la diffusione delle criptovalute; (c) la sicurezza cibernetica, in particolare la capacità delle istituzioni finanziarie di rispondere prontamente a eventuali incidenti informatici.

All'interno del Comitato sul sistema finanziario globale (Committee on the Global Financial System, CGFS) presso la Banca dei regolamenti internazionali, l'Istituto ha contribuito all'elaborazione di due rapporti: uno sulle implicazioni per la stabilità finanziaria di un periodo prolungato di bassi tassi di interesse<sup>2</sup>, l'altro sullo sviluppo di mercati finanziari efficienti<sup>3</sup>.

I lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria hanno riguardato, in ambito macroprudenziale, la revisione triennale della metodologia di valutazione delle banche a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Banks*, G-SIB) e l'esame dell'opportunità di includere tra gli strumenti macroprudenziali un CCyB settoriale.

In sede europea la Banca d'Italia è impegnata in diversi lavori su questioni di stabilità finanziaria, tra cui l'analisi dei molteplici impatti che potrebbero derivare dall'uscita del Regno Unito dalla UE.

L'Istituto ha contribuito ai lavori dell'ESRB, dedicati in particolare: (a) all'analisi delle implicazioni per la stabilità finanziaria dell'applicazione al sistema bancario dei nuovi modelli contabili basati sulle perdite attese (introdotti dal nuovo principio contabile IFRS 9); (b) all'elaborazione di una metodologia per la valutazione dei rischi derivanti dal settore immobiliare; (c) all'esame degli accordi di interoperabilità delle controparti centrali; (d) alla definizione degli scenari per condurre gli esercizi di stress test coordinati dalle autorità di vigilanza europee (European Supervisory Authorities, ESA), occupandosi in particolare degli scenari avversi per gli stress test coordinati dall'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) sul settore bancario e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

<sup>2</sup> CGFS, *Financial stability implications of a prolonged period of low interest rates*, Bank for International Settlements, CGFS Papers, 61, 2018.

<sup>3</sup> CGFS, *Establishing viable capital markets*, Bank for International Settlements, CGFS Papers, 62, 2019.

(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) sulle compagnie di assicurazione. Altri temi affrontati nel corso dell'anno sono stati: la definizione di un quadro concettuale per vagliare gli orientamenti delle politiche macroprudenziali<sup>4</sup>; l'individuazione delle circostanze in cui il rischio cibernetico assume rilevanza sistemica; la comprensione del ruolo che la politica macroprudenziale può svolgere nel prevenire una crescita del livello dei prestiti deteriorati e nell'aumentare la capacità delle banche di farvi fronte.

Nell'ambito della Banca centrale europea (BCE), l'Istituto ha partecipato ai lavori del Comitato che si occupa di questioni relative alla stabilità finanziaria dell'area dell'euro e che predispose le decisioni del Consiglio direttivo in materia di politiche macroprudenziali (Financial Stability Committee, FSC). In questa sede la Banca d'Italia ha contribuito alla valutazione delle misure adottate dalle autorità degli altri paesi che fanno parte del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM), tra cui quelle relative al CCyB; ha seguito l'inserimento di nuovi indicatori nel database gestito dalla BCE (Macroprudential database, MPDB) per l'analisi delle politiche macroprudenziali in Europa e per la condivisione delle metodologie sviluppate a livello nazionale per l'esame dei rischi di natura ciclica; ha collaborato all'individuazione di indicatori di rischio per la stabilità finanziaria basati sui dati granulari armonizzati della rilevazione AnaCredit.

L'Istituto ha preso parte alle riunioni del Comitato economico e finanziario (Economic and Financial Committee, EFC) della UE, che discute gli sviluppi macroeconomici e regolamentari e prepara i lavori del Consiglio dei ministri economici e finanziari (Ecofin). Nel corso del 2018 il Comitato ha esaminato i rischi per la stabilità del sistema finanziario riunendosi nella composizione del Tavolo per la stabilità finanziaria (Financial Stability Table, FST) che comprende, tra gli altri, la BCE, le banche centrali nazionali e le autorità di supervisione europee.

La Banca d'Italia ha continuato a seguire la revisione del quadro normativo sulle politiche macroprudenziali nell'Unione. Con riferimento agli assetti istituzionali il dibattito si è concentrato sulle proposte di modifica del regolamento istitutivo dell'ESRB, in particolare in tema di governance, per tenere conto del ruolo delle autorità macroprudenziali nazionali e dei cambiamenti intervenuti con l'avvio dell'Unione bancaria. Riguardo agli strumenti macroprudenziali, nell'ambito della revisione dei testi della direttiva e del regolamento sul capitale delle banche<sup>5</sup>, sono state seguite con particolare attenzione le modifiche alle norme sulla riserva per il rischio sistemico (*systemic risk buffer*, SyRB) e sulla riserva per le O-SII.

<sup>4</sup> ESRB, *Features of a macroprudential stance: initial considerations*, 2019.

<sup>5</sup> Direttiva UE/2013/36 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive, CRD4); regolamento UE/2013/575 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR).

## 9. LA RICERCA E L'ANALISI ECONOMICA

### *I risultati dell'attività di ricerca e analisi*

L'attività di ricerca e analisi in materia economica svolta dalla Banca d'Italia nel 2018 ha contribuito a orientare e a preparare le decisioni di politica monetaria assunte dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). In un contesto in cui rimane elevata l'incertezza sulle modalità del ritorno dell'inflazione verso livelli coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi e sulle prospettive per l'attività economica, un'attenzione particolare è stata dedicata sia ai fattori che possono spiegare il permanere dell'inflazione su valori contenuti a livello globale, sia all'analisi delle implicazioni di diversi scenari sul futuro della politica monetaria e dei programmi di espansione quantitativa della BCE.

La ricerca sull'economia italiana si è concentrata sulle cause della modesta crescita e sull'efficacia di diversi possibili interventi di riforma. Gli studi hanno riguardato: il ruolo dell'evoluzione della domanda aggregata e delle condizioni di offerta sulla performance, passata e prospettica, dell'economia; l'andamento e le determinanti della produttività, con specifica attenzione al ruolo dell'innovazione; le trasformazioni di lungo periodo in atto nel sistema industriale e nei settori esportatori italiani; l'evoluzione delle disuguaglianze nei redditi. Sono proseguiti i lavori sulle ripercussioni economiche del funzionamento della giustizia civile e delle Amministrazioni pubbliche.

Gli studi sugli scambi con l'estero hanno approfondito in particolare l'andamento e le prospettive della posizione netta sull'estero dell'Italia, le relazioni tra commercio internazionale e produttività e l'impatto dell'attività delle imprese multinazionali; di tale attività sono stati analizzati anche i potenziali riflessi statistici sulla misurazione degli aggregati della contabilità nazionale.

Le analisi sul sistema bancario si sono focalizzate soprattutto sull'andamento del credito alle imprese, sull'evoluzione e sulle determinanti della redditività delle banche, sulle cessioni delle sofferenze, sulle richieste di garanzie bancarie e sulle rinegoziazioni dei prestiti. Un impegno crescente è stato inoltre rivolto all'esame dei fattori che esercitano una spinta alla trasformazione del sistema bancario, con specifico riguardo alla concorrenza proveniente dalla finanza non bancaria e dagli operatori FinTech. Altri studi hanno analizzato la struttura finanziaria e i canali di finanziamento delle aziende, l'evoluzione delle emissioni obbligazionarie delle società nel confronto internazionale e il finanziamento delle nuove imprese nei primi periodi di attività.

L'analisi delle tematiche territoriali, condotta in collaborazione con i ricercatori delle Filiali, si è concentrata sulla disamina dei divari economici, della distribuzione del reddito, del turismo e delle politiche pubbliche locali; è stata anche avviata la predisposizione di nuovi e più tempestivi indicatori congiunturali nelle diverse aree geografiche. Approfondimenti in materia di finanza locale hanno riguardato l'autonomia impositiva e l'effetto delle regole contabili.

In tema di stabilità finanziaria è stato messo a punto uno strumento che permette di valutare e combinare tra loro un'ampia gamma di informazioni di fonte diversa (*risk dashboard*), da cui trarre valutazioni di sintesi sull'evoluzione dei rischi sistemici per l'economia italiana.

La ricerca sull'economia europea e globale si è concentrata: (a) sulla riforma della governance economica dell'area dell'euro, con particolare riguardo al disegno e all'introduzione di un bilancio comune e di meccanismi di stabilizzazione automatici europei (ad es. un sistema di assicurazione contro la disoccupazione); (b) sulla valutazione degli effetti economici dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE); (c) sulle conseguenze macroeconomiche dei crescenti conflitti commerciali e dell'incertezza che questi hanno suscitato; (d) sulle implicazioni della normalizzazione delle politiche monetarie; (e) sulla relazione tra flussi di capitale e ciclo finanziario.

È proseguito il lavoro di approfondimento metodologico, di studio e di ricostruzione delle fonti statistiche, con ricerche sulle tecniche di indagine campionaria e su temi di analisi statistica delle serie storiche, tra cui l'identificazione dei punti di svolta ciclici e l'esame delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'applicazione delle tecniche di big data e *machine learning* all'analisi economica, statistica e di stabilità finanziaria, resa possibile dall'aumento esponenziale della disponibilità di dati e informazioni su internet e sui social media, è stata oggetto di diversi lavori. Sono stati realizzati indicatori riguardanti l'andamento del mercato immobiliare, l'offerta di mutui, le aspettative di inflazione, il grado di fiducia dei consumatori e sono state studiate applicazioni per la stima di variabili reali o finanziarie e per le valutazioni di stabilità finanziaria.

Nel corso del 2018 esperti della Banca hanno partecipato a oltre 300 incontri su temi economici, statistici e di stabilità finanziaria presso comitati e gruppi di lavoro nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB). Il personale dell'Istituto ha preso inoltre parte a circa 220 riunioni presso altri organismi internazionali<sup>1</sup>.

*L'analisi in materia di vigilanza, su temi giuridici e sulla fiscalità.* – In occasione dei lavori della Research Task Force del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, è stato svolto un approfondimento sul tema della riserva di capitale anticiclica su base settoriale per valutare se questa contribuisca ad attenuare le fluttuazioni del ciclo creditizio, aumentando la resilienza del sistema bancario.

Sono stati effettuati studi sulle possibili implicazioni dell'entrata in vigore del requisito minimo di fondi propri e passività soggette a *bail-in* (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL), in termini di maggiori costi per il sistema bancario e di conseguente impatto sull'intera economia. Con riferimento all'evoluzione dei volumi di crediti deteriorati sono state aggiornate le stime sui tassi di recupero delle sofferenze per il 2017 e analizzate le prime conclusioni dell'indagine sulle cessioni dei crediti.

Per quanto attiene alle questioni giuridiche connesse con l'operatività dell'Unione bancaria, è stato condotto uno studio comparato sui sistemi sanzionatori dei paesi partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM),

<sup>1</sup> Tra questi organismi e gruppi rientrano: il Gruppo dei Sette (G7), il Gruppo dei Venti (G20), il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca Mondiale, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB); cfr. anche il capitolo 1: *Una visione di insieme*, in *La Banca d'Italia. Funzioni e obiettivi*.